



Bruxelles, 13 ottobre 2023
(OR. en)

14045/23

LIMITE

JUSTCIV 145
RELEX 1169
JAIEX 61
COCON 49
COAFR 368

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	13884/23
Oggetto:	Convenzione dell'Aia del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia: linea da adottare per quanto riguarda l'adesione del Botswana - Approvazione

I. INFORMAZIONI PRELIMINARI

1. Il gruppo per le questioni di diritto civile (Questioni generali) desidera attirare l'attenzione del Coreper sulla questione della posizione dell'Unione europea¹ in merito all'adesione del Botswana alla convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (in seguito "convenzione dell'Aia del 2007").

¹ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa alla definizione della posizione dell'UE.

II. LA CONVENZIONE DELL'AIA DEL 2007

2. Per quanto riguarda la convenzione dell'Aia del 2007, l'Unione ha competenza esterna esclusiva, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, nella misura in cui le disposizioni della convenzione possono incidere su norme comuni dell'UE relative alle obbligazioni alimentari, oppure modificare la portata di tali norme comuni².
3. L'UE è parte contraente a pieno titolo della convenzione, che è entrata in vigore per l'Unione il 1° agosto 2014.
4. Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, della convenzione, qualunque Stato terzo può aderirvi. Tuttavia, a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, della convenzione, l'adesione ha effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei suoi confronti nei 12 mesi successivi alla data della notifica dell'adesione al depositario.
5. Il depositario ha notificato l'adesione del Botswana alla convenzione dell'Aia del 2007 il 15 novembre 2022. Il termine di dodici mesi per opporsi alla proposta di adesione scade il **15 novembre 2023**³.
6. Secondo le informazioni della Commissione, figuranti nel doc. ST 12085/23 e presentate oralmente nella riunione del gruppo per le questioni di diritto civile (Questioni generali) del 6 settembre 2023, nonostante i problemi legati alla difficile situazione economica, lo Stato di diritto e il sistema giudiziario nel Botswana sono nel complesso piuttosto soddisfacenti.
7. Le due opzioni strategiche risultanti dalla convenzione dell'Aia del 2007 sono le seguenti:
 - a) nessuna opposizione a un'adesione;
 - b) opposizione a un'adesione.

² Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

³ Secondo le informazioni fornite dal depositario
https://repository.overheid.nl/frbr/vd/011740/1/pdf/011740_Notificaties_54.pdf.

III. RESOCONTO DEI CONTRIBUTI DEL GRUPPO PER LE QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE E SUA RACCOMANDAZIONE IN MERITO ALL'ADESIONE DEL BOTSWANA

8. Il 20 giugno, il 6 settembre e il 4 ottobre 2023 il gruppo per le questioni di diritto civile (Questioni generali) ha discusso dell'adesione del Botswana alla convenzione dell'Aia del 2007 e non ha individuato alcun ostacolo fondamentale in materia di diritto civile che potesse portare l'Unione europea a opporvisi. La Commissione è dello stesso parere.
9. Il gruppo per le questioni di diritto civile (Questioni generali) raccomanda pertanto al Coreper che l'Unione europea non si opponga all'adesione del Botswana alla convenzione dell'Aia del 2007.
10. La presente raccomandazione di approvare una linea da adottare per quanto riguarda il Botswana non pregiudica la procedura da seguire in futuro per definire la posizione dell'Unione europea in merito all'adesione di Stati terzi a convenzioni dell'Aia che presentino lo stesso meccanismo di adesione della convenzione dell'Aia del 2007.

IV. CONCLUSIONE

11. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di approvare che la linea da adottare da parte dell'Unione europea sia di non opporsi all'adesione del Botswana alla convenzione dell'Aia del 2007.
